



Scheda informativa

Attuazione dell'articolo 121a Cost.: clausola di salvaguardia nella legge sugli stranieri

Clausola di salvaguardia consensuale CH-UE

Continuano i colloqui con l'Unione europea (UE) su una clausola di salvaguardia consensuale.

Clausola di salvaguardia unilaterale CH

Se non sarà possibile raggiungere un accordo tempestivo con l'UE in merito a una clausola di salvaguardia consensuale, l'articolo 121a Cost. verrà attuato tramite una clausola di salvaguardia unilaterale che dovrà soddisfare i requisiti della nuova disposizione costituzionale. Lo scopo è regolare autonomamente anche l'immigrazione dai Paesi UE/AELS, introducendo una limitazione temporanea e mirata dei permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri che esercitano un'attività lucrativa.

La clausola di salvaguardia unilaterale viene sancita nella legge federale sugli stranieri (LStr). Il disegno di legge prevede i seguenti parametri:

- il Consiglio federale fissa in un'ordinanza il tasso d'immigrazione dai Paesi UE/AELS, a partire dal quale dovranno essere stabiliti tetti massimi federali (valore limite).
- in caso di superamento del valore limite, il Consiglio federale intensifica le misure volte in particolare a promuovere il potenziale di forza lavoro indigeno e l'integrazione degli stranieri. Inoltre adegua, se necessario, l'esecuzione del diritto sugli stranieri;
- il Consiglio federale può prevedere la ripartizione dei tetti massimi federali in contingenti cantonali (come già avviene, diversamente dal settore dell'asilo, per i cittadini di Stati terzi con attività lucrativa);
- se nel corso di un determinato anno viene raggiunto il valore limite definito (data di riferimento conformemente al messaggio: 1° giugno), per l'anno civile successivo verranno definiti tetti massimi e contingenti da applicare al rilascio dei permessi ai cittadini UE/AELS. Se la regolazione dell'immigrazione lo richiede, il Consiglio federale può prorogare di un ulteriore anno civile l'applicazione di tali tetti massimi e contingenti;
- il Consiglio federale fissa in un'ordinanza i tetti massimi e i contingenti e indica i tipi di permesso e gli scopi di soggiorno a cui sono applicabili;
- per i vari scopi di soggiorno e tipi di permesso possono essere definiti tetti massimi e contingenti diversi (p. es. per l'immigrazione nel settore dell'asilo, con o senza attività lucrativa oppure nell'ambito del ricongiungimento familiare);
- al fine di evitare elusioni, si potrebbero prevedere limitazioni numeriche anche per i permessi di soggiorno di breve durata e per i permessi per frontalieri (a partire da 4 mesi);
- le raccomandazioni della nuova Commissione dell'immigrazione verranno considerate in sede di definizione del valore limite, dei tetti massimi e dei contingenti e verranno inoltre sentite le Commissioni parlamentari competenti;
- il rispetto della priorità degli Svizzeri e delle condizioni di salario e di lavoro è verificato nell'ambito della definizione dei tetti massimi e dei contingenti nonché delle misure collaterali inerenti alla libera circolazione delle persone. Non è previsto un esame del singolo caso.



Con l'ALC i tre requisiti di cui all'articolo 121a Cost. per il rilascio di un permesso agli stranieri che esercitano un'attività lucrativa (domanda di un datore di lavoro, capacità d'integrazione, mezzi di sussistenza sufficienti) sono adempiuti. Secondo le disposizioni dell'accordo, infatti, per ottenere un permesso di dimora per persone con un'attività lucrativa queste devono dimostrare l'esercizio dell'attività. Dalle esperienze fatte finora risulta che l'integrazione dei cittadini dei Paesi UE/AELS è generalmente buona. Per quanto riguarda i mezzi di sussistenza, le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone garantiscono che non si scenderà ripetutamente e abusivamente al di sotto del salario usuale nella località e nel settore e che verranno fissati salari minimi obbligatori.